



16.12.2014

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 2039/2013, presentata da A.M., cittadino olandese, sulla situazione delle città spagnole di Ceuta e Melilla

1. Sintesi della petizione

La petizione riguarda le città portuali di Ceuta e Melilla, a sud dello stretto di Gibilterra. Le città in questione, sebbene siano situate a fianco del Marocco, fanno parte dell'Unione europea e sono porti franchi e paradisi fiscali. I prodotti al dettaglio ivi venduti sono esenti dalle tasse e non vi è nessuna concorrenza sui prezzi. Le attività delle città promuovono l'evasione fiscale e la frode e portano ogni anno a ingenti perdite per il Marocco, in termini di posti di lavoro e reddito. Il firmatario ritiene che l'azione dell'UE sia contraddittoria, perché da un lato ha concesso al Marocco lo status di paese privilegiato e vi promuove le riforme in modo attivo, mentre dall'altro le attività della Spagna in connessione con queste due città distruggono l'economia del Marocco e danno una cattiva impressione dell'UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 agosto 2014. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 dicembre 2014

Le città spagnole di Ceuta e Melilla fanno parte dell'Unione europea, ma hanno uno statuto speciale che le esclude da determinati settori politici. Innanzitutto ai sensi del Protocollo 2 dell'Atto di adesione della Spagna¹, Ceuta e Melilla non fanno parte del territorio doganale dell'Unione. In secondo luogo, la normativa dell'Unione in materia di IVA e di accise non è

¹ GU EU L 302 del 15 novembre 1985, pag. 400.

applicabile nei territori di Ceuta e Melilla¹..

L'Unione europea non è di conseguenza competente in materia di dogane, IVA e accise a Ceuta e Melilla. Per tale motivo la Commissione non è in grado di affrontare i presunti effetti negativi che le politiche doganali e tributarie potrebbero avere, a giudizio del firmatario, sull'economia marocchina.

Conclusioni

Nel contesto di tali informazioni di fondo, la Commissione non è in grado di fornire assistenza al firmatario.

¹ Per quanto riguarda l'IVA, si veda l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto; Per quanto riguarda le accise, si veda l'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.